



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 44 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 885/14/ASPRGVETRG del 19.02.2014 – Dipartimento di
Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 885/14/ASPRGVETRG del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 19 Febbraio 2014, ore 10,00, redatto dai Dott. FARINA Gaetano e Dott. SCRIBANO Paolo, Uff. di P.G., Medici Veterinari del predetto Dipartimento, in riferimento ai fatti accertati in data 27.01.2014, ore 10,30, a Ragusa in C/da Torremastro presso l'Azienda zootecnica con cod. az. IT009RG455, registrata in BDN come azienda produttrice di latte, di cui è titolare il Sig. GUASTELLA Salvatore, nato a Ragusa l'08.08.1954 ed ivi residente in via Del Serbatoio n.° 42;

Visto che durante l'attività ispettiva presso l'azienda sopra generalizzata, avvenuta alla presenza del Sig. Guastella, si è constatato che *le attrezzature per la mungitura delle bovine ed i locali adibiti alla mungitura ed al deposito del latte prodotto in azienda si presentano eccessivamente sporchi da escrementi, insudiciati, con ragnatele in più punti, con le superfici esterne della vasca refrigerante coperte dalla sporcizia che nel tempo si è depositata;*

Atteso che a carico del Sig. GUASTELLA Salvatore, nella qualità di titolare dell'Azienda IT009RG455, è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento (CE) n.° 852/2004 parte A Allegato I ed al Regolamento (CE) n.° 853/2004 sezione IX cap. 1 paragrafo II (Igiene nelle aziende produttrici di latte) per **“non aver mantenuto in buone condizioni igienico sanitarie i locali e le attrezzature destinate alla conservazione del latte”**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250.,00 a €. 1.500,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 500,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. GUASTELLA Salvatore, nella qualità di titolare dell'azienda di allevamento bovino omonima (Cod. Az. IT 009RG455), a mezzo del servizio postale con Raccomandata AG n.° 76527761086-6 del 20.02.2014, consegnata il 21.02.2014 come risulta dall'avviso di ricevimento;

Accertato che il verbale è stato notificato per compiuta giacenza entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Visto che nel verbale come sopra notificato è stata specificata al trasgressore la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. **GUASTELLA Salvatore, titolare dell'Azienda bovina omonima cod. az. IT009RG455**, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 25,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 06 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **GUASTELLA Salvatore**, nato a Ragusa l'08.08.1954 ed ivi residente in via Del Serbatoio n.° 42, nella qualità di titolare dell'azienda omonima di allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG455, sito in Ragusa, C/da Torremastro il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%**);

Ingiunge

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.525,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 591,00 (euro cinquecentonovantuno/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Guastella Salvatore**, sopra generalizzato, **residente a Ragusa in via Del Serbatoio n.° 42**, nella qualità di titolare dell'omonima azienda cod. Az. IT 009RG455, sito a Ragusa in C/da Torremastro;

ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini per i pagamento della sanzione.

Ragusa, _____

20 APR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



